

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1030
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEL DONNO, RALLO, ALOI, POLI BORTONE*Presentata il 17 dicembre 1983***Immissione nei ruoli della scuola materna delle maestre di
asilo in possesso di abilitazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le maestre di asilo, in possesso del titolo di abilitazione, conseguito nel primo ed unico concorso nazionale per titoli ed esami, bandito con ordinanza ministeriale n. 97 del 12 aprile 1976, malgrado le prove superate non sono state immesse nei ruoli dello Stato e, cosa ancor più grave, sono rimaste pesantemente danneggiate dalla immissione indiscriminata nei ruoli della scuola materna di personale non qualificato, attraverso la sanatoria di un corso abilitante per il quale non venne prevista neppure l'ipotesi di prove non superate.

Mentre la legge 9 agosto 1978, n. 463, sul precariato, prevede che: « gli insegnanti elementari iscritti nelle gra-

duatorie provinciali permanenti, possono chiedere di essere nominati nel ruolo degli insegnanti delle scuole materne statali » — e con questa norma si determina una palese, inammissibile incongruenza ed ingiustizia — lo stesso ed identico diritto viene negato proprio a quanti sono già in possesso di un titolo di abilitazione culturalmente e tecnicamente qualificante, conseguito attraverso un regolare concorso appositamente bandito.

Con l'immissione dei precari, privi dei titoli necessari, sono stati raggiunti, se non anche oltrepassati, i limiti stessi della legittimità costituzionale.

Infatti non possono considerarsi conformi ad un principio di legittimità le norme contenute negli articoli 6, 7, 8 e

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

4, 10 e 7 della legge 9 agosto 1978, n. 463, che sanciscono l'immissione nei ruoli della scuola materna:

1) di personale diplomato, ma non ancora abilitato (articoli 6 e 7);

2) di personale ancora da diplomare.

Neppure al legislatore è consentito, senza alcuna documentata chiarificazione, vanificare, con il confuso accavallarsi di leggi e di norme, forse non meditate, il diritto di quanti sono stati abilitati, nella più rigorosa forma di legge, a prestare la loro opera nella scuola materna.

Il quadro che emerge da queste considerazioni si può sintetizzare nel dato

di fondo di deplorabile sovvertimento delle posizioni giuridiche e di diritto per cui si favorisce chi non ha legittimi requisiti, e si danneggia chi li ha già ufficialmente acquisiti.

Per tali ragioni è doveroso, prima di espletare il nuovo concorso, bandito recentemente, riparare la disparità di trattamento e le ingiustificate differenziazioni nelle posizioni giuridiche assicurando, entro termini il più possibile brevi, il rispetto dei diritti acquisiti.

In questa ottica si esprime il presente progetto di legge che prevede l'immissione nei ruoli, ordinari e soprannumerari, delle insegnanti di scuola materna regolarmente abilitate nel primo concorso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le insegnanti della scuola materna abilitate nel primo concorso nazionale indetto con ordinanza ministeriale n. 97 del 12 aprile 1976, nello spazio di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono immesse nei ruoli ordinari o soprannumerari delle scuole stesse, secondo l'ordine di graduatoria effettuato nelle rispettive province.